



S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia

Presidente : Dott. Gianvito Chiarello

Largo Re Umberto, 104 - Tel. 011 50.28.20 - Fax 011 50.31.53 - 10128 TORINO

susosindacato@libero.it sito web: www.suso.it

CIRCOLARE N. 7 – 20 Marzo 2020

I COMPENSI IN EPOCA DI CORONAVIRUS

L'epidemia di covid-19 che ha colpito il Paese ha costretto alla chiusura degli studi degli odontoiatri che hanno coscientemente sospeso la loro attività per evitare la diffusione di contagio.

La chiusura improvvisa ha lasciato tutti a casa, ivi compresi collaboratori e consulenti e molti di questi hanno chiesto quale sia la sorte della loro remunerazione che a suo tempo hanno accettato in un c.d. "fisso mensile".

L'interrogativo più ricorrente di questi giovani collaboratori è: "ho diritto alla solita cifra mensile?" detto in altre parole: qual è la sorte di questi compensi in epoca di coronavirus?

L'interrogativo è particolarmente complesso perché occorrerebbe innanzitutto conoscere la forma dell'intesa che sta alla base del rapporto di consulenza, se esso trovi o meno regolamentazione in un contratto scritto oppure sia solo il frutto di un'intesa verbale.

Quest'ultima modalità è quella più in uso in tutto il Paese e merita per tanto una attenta disamina.

Quando si parla di "consulenti" stabili occorre aver riguardo ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di lavoratori che si trovano – in un certo senso – a metà strada tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, motivo per cui tale tipologia di contratto può non essere di immediata comprensione. I c.d. "consulenti" lavorano infatti in piena autonomia operativa, non sono sottoposti ad alcun vincolo di subordinazione, ma hanno un rapporto unitario e continuativo con lo studio o la struttura odontoiatrica (Centro, Ambulatorio, Clinica, etc) che commissiona loro il lavoro. Sono dunque formalmente inseriti nell'organizzazione dello studio o dell'azienda se si tratta di una struttura e possono operare all'interno del ciclo produttivo del committente, che ha il potere di coordinare l'attività del lavoratore con le esigenze della propria organizzazione. E' questo l'unico limite all'autonomia operativa del consulente.

Questo tipo di collaborazioni in quanto prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è richiesta l'iscrizione ad un albo porta ad escludere l'applicazione automatica delle regole del lavoro subordinato a questo tipo di contratti, specie dopo il Jobs Act, e questa esclusione rende difficile qualificare la natura giuridica del "fisso mensile" accettato dal consulente. Può tuttavia convenirsi che non si tratta di emolumento che il titolare dello studio, ma neppure l'azienda quando si tratti di struttura, riconosce al consulente alla stregua di quanto la legge stabilisce per i dipendenti per i quali la retribuzione costituisce di norma corrispettivo della messa a disposizione delle energie lavorative senza obbligo di risultato.

Ne consegue una prima conclusione. Se le parti non hanno convenuto una regolamentazione scritta diversa, qualora il consulente abbia continuato ad offrire la sua disponibilità a rendere la prestazione anche

in periodo di chiusura dello studio a causa del coronavirus, durante il quale il titolare di fatto l'ha rifiutata, difficilmente potrebbe avere diritto a ottenere il fisso mensile. L'uso del condizionale è d'obbligo perché l'assenza di regolamentazione scritta del rapporto costituisce sempre un'incognita che può riservare sorpresa, ma, esclusa quest'evenienza, può dirsi che qualora la situazione emergenziale dovesse imporre una lunga chiusura degli studi non c'è obbligo giuridico per il titolare di corrispondere il "fisso mensile". E ciò in particolar modo allorché la concreta esecuzione del rapporto non veda erogare alcun compenso nei mesi di chiusura dello studio, tipicamente quelli estivi, a riprova del fatto che l'erogazione è connessa all'effettivo espletamento dell'attività.

È proprio la natura di contratto di scambio del rapporto "consulenziale" che preclude l'insorgere del diritto a percepire compensi se non si è lavorato, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente. Il compenso del consulente trova la propria ragione giustificatrice e causa nella prestazione resa allo studio, con la conseguenza che, se lo studio verte nell'impossibilità di far lavorare il consulente, non viene ad esistenza neppure il diritto di pagare una prestazione che non è stata effettuata.

Si tratta del principio sotteso all'art. 1256 c.c. rubricato "impossibilità definitiva e impossibilità temporanea", secondo il quale l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. L'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

I provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorità governative che, per tutelare l'interesse pubblico, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che incidono sull'attività di studio, ben possono rendere impossibile la prestazione dell'obbligato indipendentemente dalla sua volontà, integrando la causa di forza maggiore che impedisce l'insorgere dell'obbligo di pagare il compenso per la prestazione non resa. L'impossibilità opposta dal titolare dello studio a ricevere la prestazione può quindi essere elemento per ritenerlo sgravato dall'obbligo di pagamento del fisso mensile.

E' pur vero che nessuno dei D.L. varati dal governo obbliga gli odontoiatri a chiudere gli studi, ma bisogna tenere da conto di due ulteriori elementi che depongono nel senso di ritenere ugualmente giustificato, a determinate condizioni, il rifiuto di ricevere la prestazione consulenziale: in primo luogo la direttiva varata dalla CAO Nazionale, organo sussidiario dello Stato, che richiama il dovere deontologico a svolgere le sole prestazioni odontoiatriche urgenti e non differibili per evitare di diffondere contagio, la cui violazione può determinare responsabilità di carattere deontologico.

In aggiunta, si deve considerare che l'attività di studio non potrebbe in ogni caso essere continuata senza l'adozione di specifici ed idonei dispositivi di protezione individuale contro il rischio contagio, a pena di esporre lo studio a responsabilità nei confronti di dipendenti, pazienti, terzi e degli stessi collaboratori in regime di consulenza. L'indisponibilità di idonei dispositivi di protezione individuale, che non sia possibile reperire sul mercato in assoluto o ad un prezzo sostenibile (mascherine, camici monouso e quant'altro sono introvabili), ben legittima la decisione di sospendere l'attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza e dunque anche dei compensi dei collaboratori.

Permane, con tutta evidenza, l'obbligo di riconoscere ai collaboratori i compensi per l'attività da questi effettivamente prestata sino alla sospensione dell'attività dello studio, con riduzione equitativamente proporzionale rispetto al fisso mensile.

Il coronavirus si porta quindi via il "fisso mensile" dei consulenti degli studi odontoiatrici, ad altri più sfortunati molto di più.

Roberto Longhin
Consulente Legale SUSO